

# Staff del Consiglio comunale Affari Istituzionali Giuridici e Quartieri

P.G. N.: 116258/2003  
N. O.d.G.: 11/2004  
N. Archivio: 20  
Data Seduta Consiglio: 26/01/2004  
Data Pubblicazione: 28/01/2004  
Data Esecutività: 27/02/2004

**Esecutivo**

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLO STATUTO COMUNALE**

- Delibera di Consiglio -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1 c. 1 dello Statuto, stabilisce che il Comune di Bologna "rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- che l'art. 2 c. 7 dello stesso Statuto afferma che "il Comune promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi";

Tenuto conto:

- che in attuazione del citato art. 1 dello Statuto, il Comune, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza;
- che le persone private o limitate a vario titolo nella libertà personale rientrano, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell'esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale;
- che l'interazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena, secondo quanto previsto dalla legge n. 354/1975 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine allo sviluppo dei diritti sociali dei detenuti rientra fra i doveri istituzionali del Comune in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà ed è necessario per la migliore cura degli interessi pubblici;

Preso atto:

- delle diverse esperienze inerenti figure di garanzia dei diritti sociali dei detenuti, rilevabili in vari Paesi europei (Austria, Danimarca, Finlandia, Portogallo, Norvegia, Olanda, Ungheria, Gran Bretagna), sia a livello centrale che locale;

- delle sollecitazioni provenienti da parte del "Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti", affinché tutti gli Stati membri dell'Unione Europea si dotino di organismi di controllo delle condizioni di detenzione;

- delle proposte di legge inerenti l'istituzione di simili figure di garanzia (PdL 3229/2002 e PdL 3344/2002), presentate da parlamentari di diverso orientamento politico e già depositate presso la Camera dei Deputati;

Atteso:

- che recentemente il Comune di Roma ha istituito un Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, quale figura di riferimento per lo sviluppo di iniziative ed interventi per la promozione dei diritti sociali con riferimento al particolare contesto;

Considerato:

- che le problematiche sociali riferibili alle persone private della libertà personale richiedono particolare attenzione, soprattutto in ragione dell'emersione di esigenze differenti;

- che in simile prospettiva, fatte salve le competenze proprie degli organismi previsti dalla legge n. 354/1975 e dal regolamento di attuazione della stessa, risulta particolarmente importante l'individuazione di figure di riferimento e di garanzia, che consentano una migliore fruizione delle opportunità e dei diritti sociali da parte delle persone private della libertà personale;

- che risulta pertanto opportuno definire nell'ambito dello Statuto del Comune di Bologna ruolo e funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;

Su proposta del Consigliere Comunale Sergio Lo Giudice e della Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali ;

Dato atto dell'istruttoria svolta dai Settori Affari Istituzionali, giuridici e Quartieri e Staff del Consiglio comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espressi dai Responsabili dei Settori Staff del Consiglio e Affari Istituzionali, giuridici e Quartieri;

**DELIBERA**

1. - di approvare la novella di modificazione ed integrazione dello Statuto del Comune di Bologna contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la istituzione del garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Direttrice del Settore  
Vanna Minardi

Il Direttore del Settore  
Berardino Cocchianella  
*Berardino Cocchianella*

**Documenti allegati (parte integrante):**

## **Allegato al P.G. N.: 116258/2003**

### **Art. 13 - bis**

(Garante per i diritti delle persone private della libertà personale)

1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Bologna, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.
3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive.
4. L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali riferiti all'attività da esso esercitata sono disciplinati da apposito regolamento.

**Documenti in atti:**